

procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio²⁴. I risultati di dette analisi devono essere illustrati in appositi rapporti, redatti sulla base di indicazioni fornite con circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che vanno a costituire parte integrante delle relazioni ministeriali di cui al comma 68 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, da inviare tanto alle Camere quanto allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze²⁵. Quest'ultimo, infatti, sulla base di detti rapporti, nonché di eventuali ulteriori dati forniti dai Ministeri, è chiamato ad elaborare specifiche proposte.

Nel rilanciare il programma di analisi e valutazione della spesa, si è dunque inteso precisarne le connessioni con le relazioni di cui al comma 68 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (già sopra richiamate), relazioni che ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle Amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, sempre con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Quanto ai profili organizzativi, appare rilevante come in tali relazioni debbano segnalarsi, fra l'altro, “gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete”, nonché “le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi”²⁶.

Tanto il processo di revisione di spesa di cui al comma 67, quanto le relazioni di cui al comma 68, sono adempimenti le cui utilità in concreto sono da verificare nel tempo, attese anche le risorse organizzative coinvolte nella realizzazione di dette distinte procedure.

In attesa degli ulteriori sviluppi normativi²⁷ ed applicativi, va comunque segnalata l'espressa relazione di tali interventi, intesi a verificare efficienza e qualità della spesa delle Amministrazioni centrali con le missioni e i programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

²⁴ Cfr. i commi 1-ter ed 1-quater, dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, introdotti dall'articolo 6 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

²⁵ A tal fine il termine per la trasmissione di dette relazioni, inizialmente stabilito per il 15 giugno di ciascun anno (differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008, dall'art. 60, comma 4, del DL n. 112 del 2008) è prorogato al 20 settembre 2009.

²⁶ Il successivo comma 70 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 precisa che la Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al citato comma 68 (oltre che della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni).

²⁷ Cfr., in particolare, l'art. 30, comma 5 del citato schema di decreto legislativo (A. n. 82) che dà attuazione alla delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15.

Ciò acquista particolare rilievo anche per la definizione delle strutture e per l'organizzazione degli apparati che devono adeguarsi funzionalmente ai programmi di intervento. In questo senso, il processo di revisione della spesa riferito alla revisione funzionale delle strutture amministrative, tenuto conto della naturale mutevolezza dei programmi nel tempo, è destinato ad assumere un ruolo permanente e, di conseguenza, determinante ai fini del contenimento della spesa per i pubblici apparati.

Quel che comunque risulta chiaro è lo stretto legame che le norme richiamate mettono in evidenza fra l'impianto organizzativo e la realizzazione degli obiettivi posti all'Amministrazione dal legislatore, al fine di ricondurre l'organizzazione dei Ministeri in una logica di strumentalità alle missioni loro proprie. Si tratta di un orientamento condivisibile, per quanto dagli esiti non agevolmente quantificabili in termini finanziari.

E' da rimarcare la tendenza a coniugare tale approccio con quello sotteso alle politiche di gestione del personale che, come la Corte ha avuto di recente modo di evidenziare nella relazione sul costo del lavoro pubblico²⁸, si collocano in una prospettiva attenta non solo alla riduzione numerica del numero degli addetti, ma di sostanziale razionalizzazione e riconversione degli apparati, così come di una migliore utilizzazione ed adeguata riqualificazione delle risorse umane e finanziarie impiegate.

Tali obiettivi - cui non appariva coerente la massiccia "stabilizzazione" di personale precario, avviata dalla legge finanziaria 2007 ed estesa a ulteriori categorie di personale dalla legge finanziaria 2008²⁹ - richiedono l'adozione di appropriati strumenti di misurazione e quantificazione degli effetti attesi.

Si tratta, in definitiva, di un approccio da valutare positivamente e da monitorare costantemente con riguardo (art. 5 lett. c della legge 4 marzo 2009, n. 15) alla possibilità di "destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative". In tal senso la stessa legge finanziaria 2009³⁰ dispone l'utilizzazione di economie, aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale

²⁸ Valutazioni già formulate da questa Corte nella "Relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico", approvata con Delibera n. 11/CONTR/CL/09.

²⁹ Trattasi, come già rappresentato nella scorsa relazione, di politiche che ridimensionano fortemente la prospettiva di razionalizzazione degli apparati, sotto il profilo delle loro dimensioni e dei loro costi di gestione, rischiando di minare l'efficiente ed efficace allocazione delle risorse cui mira la *spending review*. Al riguardo si evidenzia come l'obiettivo di ridurre e regolamentare il fenomeno del precariato e la conseguente inevitabile stabilizzazione degli interessati, abbia subito una sensibile attenuazione nella manovra finanziaria per il 2009. Il principio di tendenziale esclusività del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato, infatti, attenuato dalla possibilità di assumere personale con contratto a termine anche in presenza di situazioni connesse con l'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale.

³⁰ Art. 2, commi 33 e 34, legge 22 dicembre 2008 n. 203.

scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, anche per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni.

Di particolare importanza è dunque la verifica periodica, con cadenza semestrale - affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze, del processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa.

6. Misure di razionalizzazione dell'Amministrazione statale

6.1. Obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa

Il contenimento e la riduzione della spesa attraverso la razionalizzazione delle strutture pubbliche è una finalità che il legislatore ha inteso perseguire, anche attraverso previsioni normative che hanno imposto, alle Amministrazioni interessate, la riorganizzazione dei propri apparati nel rispetto di criteri e limiti puntualmente evidenziati.

L'intreccio tra disposizioni di taglio finanziario ed organizzativo è particolarmente ampio e complesso, costituito da norme, sia generali, sia destinate a singole Amministrazioni, che si sono susseguite e talora sovrapposte, prevedendo obblighi di adeguamento e obiettivi di riduzione.

Non può non notarsi come il continuo intrecciarsi di previsioni ha coinvolto le Amministrazioni interessate in una sorta di "permanente riorganizzazione" che, di per sé, sottopone le strutture ad un impegno gravoso giustificabile solo a fronte di risultati effettivi in termini di maggiore efficienza e qualità dell'Amministrazione, nonché in termini di contenimento e riduzione della spesa pubblica.

Si fa riferimento in primo luogo a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 che, all'art. 1, commi 404 e ss., ha introdotto misure coinvolgenti l'intera compagine degli apparati ministeriali, unitamente a previsioni specifiche valevoli solo per alcune Amministrazioni, sempre allo scopo generale di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, attraverso regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400³¹.

³¹ In particolare, con tali previsioni si prevedeva la riorganizzazione degli assetti ministeriali e delle articolazioni interne di ciascuna Amministrazione, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale (pari al 10 per cento), e non generale (pari al 5 per cento), nonché la riduzione delle dotazioni organiche, in modo da assicurare che il personale delle strutture di supporto non eccedesse il 15 per cento delle risorse umane

Come già rilevato nella relazione dello scorso anno, rispetto all'ampio disegno di riorganizzazione contenuto nella legge finanziaria 2007, le realizzazioni sono state solo parziali, sia con riferimento al numero ed al contenuto dei regolamenti emanati, sia con riguardo all'attuazione degli adempimenti previsti allo scopo di rendere stringente l'impegno di razionalizzazione. I regolamenti di riorganizzazione emanati in attuazione di tali previsioni hanno riguardato solo dieci dei diciotto Ministeri previsti dal DL n. 181 del 2006³². Inoltre l'analisi svolta, da un lato rilevava l'effettuazione dei tagli orizzontali con riguardo agli uffici dirigenziali ed agli organici (peraltro facendo salva la durata dei contratti stipulati dai dirigenti degli uffici soppressi), ma dall'altro faceva emergere la mancata attuazione di tutte le altre misure, anche di indirizzo e monitoraggio³³ cui si affidava il buon esito del riordino strutturale degli apparati ministeriali.

complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto a tali funzioni, che consentissero di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite stabilito. Si prevedeva, in parallelo, la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti d'innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio.

Le misure di contenimento della spesa previste hanno interessato anche l'apparato periferico delle Amministrazioni dello Stato. Si stabiliva, infatti, di provvedere alla rideterminazione delle strutture periferiche delle Amministrazioni statali, prevedendone la riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

Per assicurare l'operatività della normativa venivano introdotte misure restrittive in caso di inadempimento (divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto).

³² Si tratta dei seguenti:

- Ministero dello sviluppo economico: d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225;
- Ministero del commercio internazionale: d.P.R. 14 novembre 2007, n. 253;
- Ministero dell'università e della ricerca scientifica: d.P.R. 19 novembre 2007, n. 264;
- Ministero delle infrastrutture: d.P.R. 19 novembre 2007, n. 254;
- Ministero per i beni e le attività culturali: d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233;
- Ministero dei trasporti: d.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271;
- Ministero degli affari esteri: d.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258;
- Ministero della pubblica istruzione: d.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260;
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18;
- Ministero dell'economia e delle finanze: d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

³³ Era previsto il coinvolgimento delle procedure di programmazione e di controllo (in base al comma 413 le Direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, dovevano contenere piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408). Si disponeva poi che (comma 414) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 fossero valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale. Si prevedeva poi che i competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuassero semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettessero i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione erano stati chiamati a verificare semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni in discorso, trasmettendo alle Camere una relazione sui risultati riscontrabili (comma 409). Va tenuto conto dell'esigenza di verificare l'effettiva realizzazione dei complessivi risparmi di spesa previsti per 2007 e per il 2008 (dall'attuazione delle disposizioni richiamate la legge prevedeva il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009).

In particolare, poco significativa è apparsa nel complesso la rideterminazione delle strutture periferiche³⁴, il cui rilievo strategico va oggi a misurarsi, oltre che con le indicate misure di contenimento della spesa, con il ridisegno delle funzioni amministrative tra Stato ed Autonomie territoriali.

Si ritiene opportuno sottolineare, al riguardo, come il perseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa attraverso interventi riduttivi sulle strutture organizzative, non possa prescindere da una più complessa visione di miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'Amministrazione. Fra l'altro questa Corte, in più occasioni, ha evidenziato come la mera rideterminazione delle dotazioni organiche possa rilevarsi una strategia di per sé non necessariamente incisiva, se non accompagnata da processi di revisione strutturali e funzionali³⁵.

Il processo avviato con la legge finanziaria 2007 segna una accelerazione in virtù dell'art. 74 del DL n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che prevede i tagli alle dotazioni organiche all'interno di una più complessa revisione degli assetti organizzativi esistenti che, ove compiutamente attuati, dovrebbero consentire riduzioni complessive di spesa orientate in una prospettiva di lungo periodo.

Con tali previsioni, si introducono obiettivi di riduzione più ambiziosi sia con riguardo alle Amministrazioni coinvolte, che all'approccio seguito. Per il primo aspetto la norma ha ad oggetto non solo la riduzione dei costi di funzionamento dei Ministeri, ma la razionalizzazione degli assetti organizzativi di tutte le Amministrazioni³⁶ e degli enti del settore statale, compresa la Presidenza del Consiglio. Quanto all'approccio in materia di contenimento della spesa, le norme di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, non dispongono solo tagli "lineari" alle strutture, ma -

³⁴ Con particolare riguardo alla rideterminazione delle strutture periferiche, nella relazione dello scorso anno si era evidenziato come, in attuazione delle previsioni di cui alla legge finanziaria 2007, soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze avesse previsto in modo consistente una riduzione delle sedi sul territorio, con la soppressione di 80 sedi periferiche nell'arco di un triennio (tuttavia tale assetto è stato oggetto di riesame, anche per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. III - n. 1402 del 12 febbraio 2009, che ha annullato le disposizioni del capo IV del d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente l'articolazione territoriale di tale Ministero). Il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto ad una limitata riduzione degli uffici regionali. Nessun regolamento ha previsto la confluenza negli UTG degli "uffici di supporto" alle strutture ministeriali periferiche, né ha attuato la revisione degli uffici ispettivi.

³⁵ Corte dei conti - Sezioni riunite, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2006, vol. I, p. 415. Da ultimo relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico, cap. I, pag. 28. La rideterminazione degli organici può rivelarsi addirittura controproducente, allorché l'obiettivo venga perseguito, come di fatto è avvenuto in passato, attraverso una forte contrazione dei posti di funzione relativi alle qualifiche più basse e il contestuale aumento, sia pure in termini numerici più ridotti, di quelli corrispondenti ai più alti livelli di inquadramento, operazione che legittima la successiva attivazione, in sede di contrattazione integrativa, di percorsi di riqualificazione professionale, con conseguenti ulteriori aggravii di spesa (Corte dei conti, Il costo del lavoro pubblico negli anni 2003, 2004 e 2005, maggio 2007).

³⁶ "Anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni". Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati da conseguire da parte di ciascuna Amministrazione.

pur prevedendo puntuali obiettivi di riduzione degli uffici dirigenziali, del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale - ne prefigurano la realizzazione mediante una revisione degli assetti organizzativi esistenti. In sintesi, si è inteso innescare un processo che, partendo dalla individuazione del modo più razionale ed efficiente dello svolgimento dei compiti istituzionali, approdi prioritariamente, oltre che alla soppressione di posti di organico, alla concreta individuazione di strutture ed uffici da eliminare o ridimensionare attraverso opportuni accorpamenti e concentrazione delle attività³⁷.

Va precisato che lo stesso articolo 74 considera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute, le riduzioni eventualmente prodotte dai regolamenti di riorganizzazione già emanati ai sensi delle previsioni preesistenti. Pertanto i Ministeri che non hanno dato attuazione alle norme di cui alla legge finanziaria 2007, sono chiamati a tener conto delle più severe misure disposte dall'art. 74, nonché di quelle previgenti ove ancora attuali. I Ministeri che hanno già adottato i regolamenti di riorganizzazione ai sensi della Finanziaria 2007, devono comunque adeguarsi alle nuove più rigorose previsioni (in particolare per quanto attiene alla riduzione degli uffici dirigenziali), computando le riduzioni già prodotte e dando in ogni caso attuazione alle altre nuove disposizioni.

In particolare, le misure introdotte prevedono: il ridimensionamento degli assetti organizzativi, attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, e la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale (ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Questa previsione va attuata con misure dirette a concentrare l'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici, nonché attraverso l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, ma riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

L'articolo 74 prevede inoltre: la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non

³⁷ In tal senso già "Relazione sul costo del lavoro 2009", cit.

dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale³⁸. Infine, le Amministrazioni dello Stato sono chiamate a rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, a provvedere alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il termine inizialmente previsto per l'attuazione di queste disposizioni era il 30 novembre 2008. Tuttavia, il comma 10 dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi previsto che il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Inoltre, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, si sono introdotte modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ora consente di provvedere, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, anche alla distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale, nonché di derogare alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

Alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 74, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Le prime Amministrazioni che hanno dato attuazione alle richiamate previsioni sono quelle interessate dal processo di accorpamento delle strutture e delle funzioni in base al decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, con regolamenti che hanno contestualmente attuato le misure di cui all'art. 74, esaminati nel paragrafo che segue. Va segnalato che vari schemi provvedimentali sono stati predisposti ed in via di perfezionamento.

Gli effetti concreti, in termini di riduzione della spesa, del complesso delle misure di razionalizzazione richiamate, unitamente alle altre illustrate nei paragrafi che seguono, devono proiettarsi anche nel lungo periodo, e verificarsi sviluppando strumenti di ricognizione e misurazione anche contabile-finanziaria. In tal senso, attese anche le parziali attuazioni ad oggi

³⁸ Ai fini dell'attuazione di tali misure si prevede che le Amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

realizzate unitamente alle osservazioni contenute di seguito, occorre ribadire come, nel rispetto dello spirito della legge, i tagli alle strutture debbano essere considerati quale effetto di più complesse revisioni degli assetti organizzativi esistenti e realizzati unitamente alle altre misure dirette al contenimento della spesa, in una logica complessiva di razionalizzazione degli apparati ministeriali volta a rendere più efficiente l'Amministrazione.

6.2. Risparmi previsti in sede di riorganizzazione dei Ministeri

Il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, all'art. 1, commi 16 e 17, seguendo una logica di accorpamento e ristrutturazione finalizzata anche ad una riduzione della spesa, ha rinviato all'emanazione di appositi regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello. Ciò allo scopo di assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta di almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione. Inoltre lo stesso decreto ha previsto che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del decreto, debba essere, comunque, inferiore, per non meno del 20 per cento, al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Come già anticipato, si rileva come ad oggi queste previsioni risultino attuate solo da parte del Ministero dello sviluppo economico³⁹; del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁴⁰; del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca⁴¹, mentre ancora in via di definizione sono gli assetti relativi al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Si osserva come in tutti e tre i regolamenti emanati si sia inteso perseguire l'obiettivo di garantire, in via cumulativa, le economie di spesa richieste, rispettivamente, dal processo di

³⁹ D.P.R. 28/11/2008, n. 197, regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; d.P.R. 28/11/2008, n. 198, regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

⁴⁰ D.P.R. 03/12/2008, n. 211 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d.P.R. 03/12/2008, n. 212, regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁴¹ D.P.R. 14/1/2009, n. 16 regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d.P.R. 20/1/2009, n. 17 regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

accorpamento voluto dal legislatore del citato DL n. 85/2008, e dalle previsioni di cui all'articolo 74 del DL n. 112/2008, in particolare attraverso riduzioni complessive riguardanti tanto l'area del personale dirigenziale, quanto l'area non dirigenziale.

A fronte della riduzione del 20 per cento della somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento, come prescritto dal DL n. 85 del 2008, non appare peraltro chiaramente evidenziata la relazione del taglio operato con l'intento normativo di pervenire a tale riduzione quale risultato di una ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello, con potenzialità di razionalizzazione e risparmi proiettati anche nel medio e lungo periodo.

Quanto alle prescrizioni di cui all'art. 74 del DL n. 112/2008, risultano effettuati i previsti tagli orizzontali relativi agli uffici dirigenziali, che hanno tenuto conto delle riduzioni già apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 404, lett. a) della Finanziaria 2007, con riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente all'accorpamento. Va rilevato, tuttavia, che non viene esplicitata l'osservanza dei criteri guida dettati dal legislatore per l'attuazione delle prescritte riduzioni, ovvero la concentrazione delle funzioni istituzionali e l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali. Come già rilevato, l'osservanza di detti criteri, unitamente ad altre previsioni, dovrebbe mirare al perseguimento dei risparmi di spesa, quale effetto di misure rivolte contestualmente, se non prioritariamente, al riordino e alla razionalizzazione delle strutture pubbliche, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'Amministrazione. In tale prospettiva, volta al complessivo riordino strutturale degli apparati amministrativi, e di cui non si è riscontrata una piena attuazione, si sono realizzate riduzioni di posizioni dirigenziali, anche a livello di uffici periferici, limitandosi peraltro a prefigurare un più ampio percorso di riconsiderazione della "rete" territoriale⁴².

Significato non trascurabile ha la previsione di ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico – strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle eccedenze negli uffici che svolgono funzioni istituzionali. Si è in presenza, infatti, di una disposizione che, pur non avendo effetti finanziari immediati, ha comunque una forte rilevanza ai fini della razionalizzazione delle strutture pubbliche e quindi sull'impatto finanziario complessivo dei provvedimenti in parola. Rispetto a

⁴² E' il caso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Si legge nella relazione tecnica al regolamento che, attese le rilevanti funzioni svolte dagli uffici scolastici provinciali, risultava impossibile attuare la norma senza compromettere l'anno scolastico. L'art. 12 del regolamento ha tuttavia disposto che "si procede entro il termine dell'anno scolastico 2008-2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base regionale".

tale previsione le relazioni tecniche ai decreti in esame quantificano le spese di personale che, per lo più in servizio presso direzioni con funzioni strumentali soppresse, è destinato ad essere ricollocato presso uffici che svolgono funzioni istituzionali.

I regolamenti in parola hanno provveduto anche alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 74, dando in parte attuazione al riordino delle carriere di cui all'ultimo CCNL del comparto Ministeri.

7. Una ricognizione contabile-finanziaria: le “spese di funzionamento”

L'obiettivo programmatico in base al quale le misure in campo organizzativo devono essere strettamente collegate a disposizioni di contenimento della spesa, richiede un costante monitoraggio della complessa azione intrapresa, i cui risultati appaiono, come si è visto, ancora parziali. Al fine di pervenire a più puntuali misurazioni, appare utile sviluppare l'approccio metodologico e la strumentazione di riferimento. Si è dunque prospettata l'utilità di un'analisi unitaria, disaggregata sulle singole missioni e sulle diverse strutture amministrative, che faccia riferimento, con le cautele di seguito evidenziate, ai valori delle “spese di funzionamento” riconducibili alla classificazione tecnico-contabile del macroaggregato 1 composto da spese per il personale e spese per beni e servizi, per gli anni 2008-2009.

Le Tavole di seguito proposte si orientano in due direzioni parallele. La prima è intesa a fornire un quadro unitario delle corrispondenze tra struttura del bilancio per missioni da un lato e allocazione delle risorse finanziarie per finalità organizzative dall'altro, nell'intento di sviluppare le potenzialità offerte dalla nuova articolazione per missioni del bilancio dello Stato. La seconda va più direttamente a fondarsi sull'esame delle diverse strutture amministrative, con parametri di riferimento il cui affinamento appare necessario alla luce degli stessi recenti interventi normativi.

Il prospetto che segue mostra il confronto, per gli stanziamenti iniziali, delle spese di funzionamento riconducibili al macroaggregato 1⁴³ tra il 2008 e il 2009, secondo l'articolazione per missioni del Bilancio dello Stato. Dalla lettura dei dati proposti si evince come le spese di funzionamento siano concentrate su un numero ridotto di missioni e come, tra il 2008 ed il

⁴³ Nel macroaggregato 1 non sono presenti i fondi per il personale presenti nel invece nel macroaggregato 5 (Oneri Comuni).

2009, a fronte di un generale incremento del totale delle spese in parola, si registri per alcune missioni, ed in particolare per la missione 32, un decremento⁴⁴.

(in milioni di euro)

Cod. miss.	Descrizione missioni	Stanziamiento iniziale 2008	Stanziamiento iniziale 2009	Variaz. % 2008/2009
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	350	422	20,6
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	34	29	-15,7
4	L'Italia in Europa e nel mondo	729	757	3,9
5	Difesa e sicurezza del territorio	15.549	15.942	2,5
6	Giustizia	5.611	5.934	5,8
7	Ordine pubblico e sicurezza	8.735	9.439	8,1
8	Soccorso civile	1.741	1.778	2,1
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	98	96	-2,1
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8	9	4,4
11	Competitività e sviluppo delle imprese	28	32	13,2
12	Regolazione dei mercati	10	11	11,3
13	Diritto alla mobilità	269	263	-2,4
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	96	112	15,8
15	Comunicazioni	15	49	218,4
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11	11	7,3
17	Ricerca e innovazione	100	132	32,0
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	220	260	18,3
19	Casa e assetto urbanistico	19	11	-41,4
20	Tutela della salute	117	126	8,0
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	704	697	-1,0
22	Istruzione scolastica	40.792	43.270	6,1
23	Istruzione universitaria	434	415	-4,4
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	100	63	-36,7
25	Politiche previdenziali	6	5	-17,8
26	Politiche per il lavoro	25	27	6,1
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	91	90	-1,6
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale	28	25	-9,7
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.263	3.494	7,1
32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	2.178	1.632	-25,1
33	Giovani e sport	158	77	-51,6
34	Debito pubblico	9	9	3,0
Totale		81.530	85.217	4,5

Fonte: elaborazioni Cdc su dati RGS

Quanto alle spese di funzionamento classificate con riguardo alle strutture, va tenuto presente che la riforma organizzativa che ha ridotto, rispetto al precedente assetto, il numero dei Ministeri, è intervenuta, come si è ampiamente riferito, nel corso del 2008. Pertanto al fine di operare un primo confronto tra esercizi finanziari, si sono effettuate delle semplificazioni utili ad avere un quadro di sintesi: in particolare, i dati relativi alla previsione iniziale, per l'esercizio finanziario 2009, fanno riferimento al nuovo assetto organizzativo a dodici Ministeri, mentre per

⁴⁴ Per le missioni n. 1 "Organi istituzionali", n. 30 "Giovani e sport" e n. 31 "Turismo" non sono presenti spese di funzionamento riconducibili al macroaggregato 1.

gli anni 2007 e 2008 i dati finanziari dei Ministeri interessati dalla riforma del DL n. 85/2008 sono stati sommati⁴⁵.

(in milioni di euro)

Amministrazione	2007 Aggregato	2008 Aggregato	2009	Variaz. % 2008/2009
Ministero dell'economia e delle finanze	5.072	5.051	5.482	8,5
Ministero dello sviluppo economico	207	192	189	-1,6
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	568	615	591	-4,0
Ministero della giustizia	5.703	5.640	5.964	5,7
Ministero degli affari esteri	982	1.030	968	-6,0
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca(*)	41.063	41.353	43.784	5,9
Ministero dell'interno	9.339	9.477	9.616	1,5
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	90	94	89	-5,5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	989	1.008	1.037	2,9
Ministero della difesa	15.614	15.661	16.037	2,4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	496	514	580	12,9
Ministero per i beni e le attività culturali	921	894	880	-1,5
Totale complessivo	81.045	81.530	85.217	

Fonte: elaborazioni Cdc su dati RGS

(*) Per questo Ministero, solo una parte delle spese di funzionamento stanziate è riconducibile alle strutture amministrative di supporto.

Le variazioni del dato complessivo delle spese di funzionamento sul triennio⁴⁶ non consentono, attesa la richiamata ampia aggregazione di componenti differenziali, la emersione di elementi sufficienti a sorreggere *ex se* valutazioni di ordine gestionale o considerazioni sugli effetti attesi dalle misure di riorganizzazione e risparmio di cui ai precedenti paragrafi. Tale ricognizione intende, invece, rappresentare il quadro generale “di partenza” utile a fornire primi elementi di misurazione di alcune significative voci di spesa corrente delle Amministrazioni, da analizzare specificamente alla luce delle diverse peculiarità ordinamentali⁴⁷. A questo primo inquadramento finanziario potrà dunque accompagnarsi da parte dei competenti organi di

⁴⁵ La Ragioneria generale dello Stato d'altra parte sottolinea che la predisposizione delle previsioni per il 2009 ha richiesto delle elaborazioni che potrebbero comportare una provvisorietà e una imprecisione di alcuni dati.

⁴⁶ Si può notare, ad esempio, una riduzione di spesa tra il 2008 e il 2009 per il Ministero dello sviluppo economico (-1,6 per cento), per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (-4 per cento), per il Ministero degli affari esteri (-6 per cento), per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (-5,5 per cento) e per il Ministero per i beni e le attività culturali (-1,5 per cento). Per le altre Amministrazioni le risultanze contabili mostrano un incremento delle spese di funzionamento da un minimo del +1,5 del Ministero dell'interno ad un +12,9 per cento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁴⁷ Al riguardo indicativo è il caso del Ministero dell'istruzione che, nel 2008, presenta uno stanziamento per le spese di funzionamento di oltre 43 miliardi di euro, di cui però solo una parte è riconducibile alle strutture amministrative di supporto, quali ad esempio il Dipartimento per la programmazione e la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, il Dipartimento dell'istruzione e Uffici scolastici regionali alle quali è assegnato il personale amministrativo, la cui incidenza complessiva è stata calcolata per il 2008 a circa l'1 per cento della spesa di funzionamento.

ciascuna Amministrazione, l'attivazione degli strumenti di contabilità analitica⁴⁸, anche al fine di dar conto delle azioni intraprese ai fini dell'adempimento delle norme che prevedono il contenimento delle spese di funzionamento e di personale. A tal riguardo la Corte si propone di avviare un monitoraggio finalizzato alla verifica dell'intero processo, sulla base di opportune evidenze contabili fornite dalle stesse Amministrazioni. Tale approccio, oltre che a verificare gli effetti delle politiche di bilancio intraprese, può concorrere anche alla ricognizione e successiva utilizzazione dei risparmi attesi, ponendo le premesse di eventuali riallocazioni.

La Tavola che segue mostra l'andamento delle sole spese di personale relative alla categoria economica di spesa I, i valori si riferiscono agli stanziamenti iniziali di competenza delle Amministrazioni centrali.

Previsioni iniziali 2007-2009
Categoria economica I

(in milioni di euro)

Amministrazione	2007 Aggregato	2008 Aggregato	2009	Variaz. % 2008/2009
Ministero dell'economia e delle finanze	3.656	3.750	4.131	10
Ministero dello sviluppo economico	172	158	162	3
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	434	466	486	4
Ministero della giustizia	5.095	5.037	5.360	6
Ministero degli affari esteri	803	812	839	3
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (*)	37.726	38.492	40.906	6
Ministero dell'interno	7.653	7.771	8.069	4
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	54	56	57	2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	765	781	881	13
Ministero della difesa	13.451	13.664	14.354	5
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	432	410	488	19
Ministero per i beni e le attività culturali	701	685	715	4
Totale complessivo	70.942	72.082	76.447	

Fonte: elaborazione Cdc su dati RGS.

(*) Per questo Ministero, solo una parte delle spese di funzionamento stanziate è riconducibile alle strutture amministrative di supporto.

8. Riduzione della spesa relativa agli organi collegiali e riordino degli Enti

Fra le misure di razionalizzazione delle strutture organizzative attraverso le quali si è inteso realizzare obiettivi di riduzione della spesa, rilevano anche quelle intese al riordino degli

⁴⁸ Interessanti considerazioni sono contenute nella "Rilevazione dei costi dello Stato dell'anno 2008 - Riconciliazione con il Rendiconto generale dello Stato" a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento R.G.S. – maggio 2009.

organismi collegiali di cui al DL n. 233 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006⁴⁹, e degli Enti pubblici.

Per il primo aspetto, le indagini svolte da questa Corte sulle Amministrazioni statali hanno evidenziato una riduzione del numero degli organismi, per accorpamenti o soppressioni (da 495 a 396), e che, a fronte degli impegni di spesa assunti nel triennio 2005-2007, le percentuali di risparmio ottenute sono state superiori a quelle previste⁵⁰. Sotto l'aspetto finanziario, dai dati contabili acquisiti dalle singole Amministrazioni e dai relativi Uffici centrali del bilancio è emersa l'osservanza delle previsioni di legge, con riguardo sia alle procedure seguite, che alle percentuali di economie di spesa realizzate nel biennio 2006-2007, rispetto all'anno 2005⁵¹. Si è, inoltre, riscontrato il rispetto del termine di durata, di detti organismi (non superiore a tre anni con automatica soppressione degli stessi alla scadenza). Sotto il profilo contabile, per quanto riguarda le poste di bilancio, è stato, infine, rilevato che le spese per gli organismi collegiali sono confluite, in molti casi, a partire dal 2007, in capitoli promiscui, rendendo, così, difficoltoso enucleare le corrispondenti spese a discapito della trasparenza in ambito gestionale. Considerata anche la nuova classificazione del bilancio per politiche, missioni e programmi e in un'ottica di migliore efficacia contabile, è stata dunque rappresentata la opportunità di prevedere appositi piani gestionali in cui inserire solo le spese di tali organismi, al fine di porre in essere un monitoraggio continuo degli oneri finanziari in questione.

Va considerato che il processo di riordino degli organismi collegiali ha acquisito ancor maggiore rilevanza a seguito dell'art. 68 del DL n. 112 del 2008, che ha introdotto criteri più stringenti sulla valutazione dell'utilità degli organismi esistenti, nel quadro di una complessiva ridefinizione degli strumenti di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli apparati.

In un'analogha prospettiva si muovono le misure intese alla soppressione o al riordino degli Enti pubblici. Si è, al riguardo, evidenziato il reiterarsi di misure susseguitesesi negli anni,

⁴⁹ Alle misure ivi previste (che prendono le mosse da quanto già statuito dall'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002), si sono aggiunte quelle di cui all'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006.

⁵⁰ Cfr. Delibera n. 8/2009/G del 26 febbraio 2009, con cui la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha approvato una relazione sullo stato di attuazione delle norme interne di riordino degli organismi collegiali nell'ambito delle Amministrazioni statali.

⁵¹ Come precisato nella relazione sopra citata, la riduzione di spesa è stata realizzata, da ciascun Dicastero, con riferimento agli oneri finanziari relativi agli organismi collegiali considerati nel loro complesso. Per quanto riguarda, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il limite della riduzione della spesa del 30 per cento per l'anno 2007, rispetto a quella del 2005, è stato raggiunto operando una compensazione tra i vari Centri di Responsabilità facenti parte del Segretariato e dei vari Dipartimenti.

volte a eliminare, ridurre, o comunque a riordinare, gli Enti pubblici, cui si sono accompagnate solo parziali attuazioni, già oggetto di specifica analisi del controllo sulla gestione⁵².

Le leggi finanziarie 2007 e 2008 sono intervenute nella materia, affidando a regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti. In particolare l'articolo 1, commi 482 e seguenti della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) apportava modificazioni alla disciplina recata dall'articolo 28 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001)⁵³. La legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 634-641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha ampliato le competenze della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione, prevedendo (articolo 2, comma 635) che tale Commissione renda il parere sugli schemi di regolamento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici statali, così come di analoghi organismi o strutture amministrative.

Da ultimo il decreto legge n. 112 del 2008 ha previsto (art. 26) la soppressione di un'ampia categoria di Enti⁵⁴, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica Amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa⁵⁵, con la contestuale attribuzione delle funzioni esercitate da ciascun ente soppresso all'Amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di Amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.

⁵² Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato (Delibera n. 18/2007/G misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di Enti pubblici disposta dall'art. 28 della legge n. 448/2001).

⁵³ Come già segnalato in nota al par. 5, la legge finanziaria 2007 prevedeva al comma 483 che, dall'attuazione di tale percorso, dovesse derivare un miglioramento dell'indebitamento netto e che a tal fine il Governo desse conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480, relativa alla c.d. *spending review*.

⁵⁴ Si tratta degli Enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatte salve espresse esclusioni già contenute nella legge e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica Amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. Sono, altresì, soppressi tutti gli Enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (termine prorogato al 31 marzo 2010 dall'art. 3, comma 3-bis, DL 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, per quel che riguarda l'EIPLI - Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia).

⁵⁵ Il d.m. 19 novembre 2008, *Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* prevede la conferma dei seguenti Enti:

- 1) Accademia della Crusca;
- 2) Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- 3) Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto;
- 4) Cassa conguaglio settore elettrico;
- 5) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- 6) Ente teatrale italiano (ETI);
- 7) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO);
- 8) Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);
- 9) Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).

Si evidenzia come la citata normativa d'urgenza abbia disposto anche la diretta soppressione di alcune strutture⁵⁶.

Ulteriori interventi di delega sono previsti nel disegno di legge, approvato definitivamente il 26 maggio 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"⁵⁷ (Atto S. n. 1082-B).

Va infine ricordato che, per le agenzie e tutti gli altri enti, non assoggettati alle citate misure di riordino, valgono comunque le disposizioni previste all'art. 74 dello stesso DL n. 112 del 2008, già in precedenza illustrate, recanti misure di riduzione strutturale.

Tematica a parte, riveste, infine, la previsione, sempre contenuta nel DL n. 112 del 2008, in base a cui le Università possono trasformarsi in Fondazioni di diritto privato: nel rinviare all'apposito capitolo, va qui considerato il rilievo di tale previsione, da monitorare nella sua attuazione. Nel complessivo quadro evolutivo delle figure soggettive pubbliche, il sintetico richiamo ad essa nella sede generale del rendiconto evidenzia l'esigenza di salvaguardare, anche a fini di compiutezza, i raccordi contabili e sistematici intesi a consentire un'unitaria rappresentazione di elementi che vanno oltre l'analisi del solo apparato e del solo bilancio statale, ritrovandone peraltro in tale sede necessario riferimento.

⁵⁶ Si tratta dell'*Unità per il monitoraggio*, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-*bis* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. L'articolo 45 del DL n. 112 ha soppresso il SECIT (Servizio consultivo ed ispettivo tributario, le cui funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze) e la Commissione tecnica per la finanza pubblica. Nello stesso provvedimento si prevede anche la soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. Lo stesso DL n. 112 ha previsto (art. 28) l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-*bis* del DL 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del citato articolo, sono soppressi.

⁵⁷ In particolare, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo sono finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). Per l'Ente Nazionale per il Turismo (ENIT). Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207; si ricorda che in base al DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente Nazionale per il Turismo (ENIT) è stato trasformato in Agenzia.